

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4901 del 15/10/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA GUSTO DI VINETI LUCA & C. SNC DI RUBIERA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5046 del 15/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quindici OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.25678/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**GUSTO di Vineti Luca & C. Snc**" - Rubiera.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**GUSTO di Spaggiari Luca e Vineti Luca Snc**" avente sede legale in Comune di **Rubiera – Viale Melato n.9** - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di **bar con somministrazione cibi, bevande e musica** svolta negli impianti ubicati in Comune di **Rubiera – Viale Melato n.9** – Provincia di Reggio Emilia acquisita agli atti di ARPAE con PG/125097 dell'8/08/2019 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 19/11/2019 al PG/178250, in data 27/07/2020 al PG/107586, in data 29/07/2020 al PG/109471, in data 25/08/2020 al PG/21844 e in data 27/08/2020 al PG/123180;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito il nulla-osta acustico del Comune di Rubiera di prot.14771-6.9 del 13/10/2020 in data 13/10/2020 al PG/147317;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;

Acquisita la lettera della Ditta "**GUSTO di Vineti Luca & C. Snc**" in data 29/07/2020 al PG/109471, con la quale la stessa **dichiara** che le responsabilità derivanti dagli impianti oggetto della suddetta domanda di autorizzazione sono in capo alla ditta "**GUSTO di Vineti Luca & C. Snc**" per effetto dell'avvenuta variazione di ragione sociale, come da atto notarile rep.n.2191, racc.955 del 2/04/2020, redatto da Notaio Dott. Clito Brunori e **chiede** pertanto il rilascio dell'autorizzazione a favore della nuova ragione sociale;

Richiamate altresì le disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del D.L.19 marzo 2020 n.18 convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**GUSTO di Vineti Luca & C. Snc**" ubicato nel comune di **Rubiera – Viale Melato n.9** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rumore	Nulla-osta acustico

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Nulla-osta acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Nulla-osta acustico

Il Comune di Rubiera con atto n.14771-6.9 del 13/10/2020 acquisito in data 13/10/2020 al PG/147317, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Scandiano, PG/128725 dell'8/09/2020, esprime il proprio **nulla-osta** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. Le opere, gli impianti e le attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati.
2. La ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività e impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni e i controlli necessari a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico.
4. Le attività di musica di sottofondo e di eventi musicali potranno essere effettuate unicamente come attività di supporto a quella principale di bar.
5. In conformità alle condizioni di previsione dell'impatto acustico, porte e finestre del locale dovranno essere mantenute sempre chiuse.
6. Prima dell'avvio della attività di musica di sottofondo ed eventi musicali all'interno, gli impianti e le attrezzature in dotazione del locale, dovranno essere tarate mediante impostazione del limitatore, da Tecnico Competente in Acustica, eseguendo misure dirette dei livelli di immissione assoluti e differenziali presso i recettori abitativi individuati. La taratura dell'impianto dovrà essere ripetuta ogni 6 mesi e la relativa documentazione, attestante tale procedura, dovrà essere conservata dal gestore del locale e responsabile della ditta.
7. Prima dell'avvio delle suddette attività musicali inoltre dovrà essere realizzato lo schermo esterno sul dehor lato ovest che garantisca un abbattimento della rumorosità prodotta dal locale pari ad almeno 10 dBA nei confronti di entrambi i nuclei abitativi ubicati in R1.
8. Non potranno essere utilizzati strumenti musicali o impianti sonori (microfono ecc.) se non collegati all'impianto elettroacustico del locale, dotato di limitatore.
9. Entro 30 giorni dall'avvio delle suddette attività musicali, dovrà essere svolto, per ognuna delle due attività musicali, un collaudo acustico nel corso dello svolgimento della attività medesima, mediante misura diretta dei livelli di immissione assoluti e differenziali diurni e notturni presso tutti i recettori abitativi individuati. In particolare per R1 si chiede la verifica del limite differenziale diurno all'orario di apertura del locale. Si fa presente che il collaudo dovrà essere eseguito con i massimi livelli acustici delle sorgenti sonore.

10. Gli esiti delle verifiche di cui sopra dovranno essere trasmessi al Comune alla scrivente Arpae entro i successivi 30 giorni, mediante relazione tecnica firmata da TCA, che dovrà contenere anche la descrizione delle procedure adottate per la taratura del limitatore nelle due condizioni suddette, nonché del suo utilizzo, collocazione e custodia per evitarne manomissioni. In allegato alla stessa relazione dovrà inoltre essere presentata adeguata documentazione tecnica e fotografica sulle caratteristiche tecniche e acustiche dei sistemi di mitigazione adottati, in particolare del limitatore e dello schermo acustico esterno che saranno installati.

11. Nel caso in cui dalle suddette misure di verifica emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari interventi di riduzione dei livelli sonori emessi.

12. Il responsabile legale, intestatario della domanda in esame, dovrà mantenere chiuso il vano del limitatore in dotazione del locale e garantirne l'inaccessibilità a chiunque.

13. L'area esterna est (lato campo sportivo) potrà essere utilizzata solo previo assenso scritto dell'attuale concessionario, Soc. Unione Sportiva Rubierese a.s.d. che dovrà essere tenuto agli atti della ditta "GUSTO di Vineti Luca & C. Snc" ed esibito su richiesta degli organi di controllo.

14. Il gestore dovrà garantire che non venga superato il numero massimo di persone presenti nel locale, previsto, nelle aree esterne, pari a 30 nella parte anteriore e, una volta ottenuto l'assenso di cui al punto precedente, 20 in quella posteriore e comunque unicamente sedute ai tavoli. All'interno è stato invece considerato un numero massimo di presenze pari a 60 (50 posti seduti e 10 al banco). La capienza indicata è quella funzionale alla produzione del rumore antropico che è stata valutata nella previsione di impatto acustico. E' applicabile **ESCLUSIVAMENTE** per le finalità oggetto del presente nulla-osta e di conseguenza solo per le serate in cui si svolgono eventi a carattere rumoroso. Non è quindi da considerarsi quale autorizzazione alla capienza del locale per altre finalità.

15. La diffusione sonora all'esterno tramite radio, quale musica di sottofondo, dovrà essere ammessa solamente in occasione dell'utilizzo delle distese esterne, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e dalle ore 17.30 alle ore 22.00.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.